

FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI

ART. 1 - SEDE

La "Fondazione Giovanni Pascoli" - già costituita con atto pubblico nell'anno 1998 è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

La Fondazione ha sede in Castelvecchio Pascoli – loc. Caprona 6 - nell'immobile un tempo sede dell'Asilo infantile "Ruggero e Caterina Pascoli".

ART. 2 - SCOPO DELLA FONDAZIONE

La "Fondazione Giovanni Pascoli" che non persegue scopi di lucro, ha le seguenti finalità:

- a. tutelare, conservare, valorizzare le opere ed i beni già appartenuti a Giovanni e Maria Pascoli, beni tutelati ai sensi della legge 1089/39;
- b. promuovere e contribuire alla promozione di ogni attività per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pascoliano;
- c. promuovere studi, convegni, manifestazioni e attività di carattere culturale, così da creare a Castelvecchio Pascoli un punto di riferimento obbligato e irrinunciabile;
- d. promuovere contatti e relazioni di studio con le Università e gli Istituti di ricerca di tutto il mondo per diffondere e mantenere viva, anche al di fuori del territorio nazionale, la memoria del poeta;
- e. promuovere nell'ambito scolastico la più vasta e qualificata conoscenza della poesia e del mondo pascoliano;
- f. raccogliere e sviluppare gli scopi che già la famiglia Pascoli volle per l'Ente Morale "Ruggero e Caterina Pascoli" con iniziative orientate a finalità sociali, a favore dell'infanzia abbandonata, ammalata e al fine di alleviare il disagio giovanile;
- g. creare le premesse per lo sviluppo culturale dell'intera Valle del Serchio, secondo gli auspici e le prospettive indicate da Giovanni Pascoli nella sua opera, promovendo l'interesse di tutto il mondo nei confronti di questo territorio bagnato dalle acque del Serchio e caro al poeta che visse a Castelvecchio e ne amò e studiò così profondamente la lingua e le tradizioni.

ART. 3 – CONSISTENZA PATRIMONIALE E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dai beni ricevuti indicati nell'art. 2 dell'atto costitutivo e da quelli ricevuti successivamente espressamente a titolo di conferimento al fondo di dotazione.

Tale patrimonio (fondo di dotazione) potrà altresì essere alimentato ed accresciuto da donazioni, eredità, legati ed erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione od abbiano la volontà di contribuire al loro conseguimento.

La Fondazione provvede al proprio funzionamento con le quote di adesione versate annualmente, con le rendite del patrimonio di cui dispone e con i proventi della sua gestione; essa ricerca altresì l'ottenimento di contributi, sponsorizzazioni e di altri proventi per i suoi programmi di attività.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di assunzione di mutui, finanziamenti, affidamenti e di qualsiasi impegno pluriennale non vincola l'associato (fondatore, ordinario,



sostenitore, etc.) ente o persona giuridica, che si dichiara contrario al momento dell'approvazione, o che, assente o pur presente e pur consenziente al momento della approvazione, dichiara successivamente la sua contrarietà per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento nella sua sede del verbale contenente la deliberazione.

Il bilancio preventivo della Fondazione non potrà essere deliberato in disavanzo, sarà cura del Consiglio di Amministrazione operare al fine di evitare disavanzi di gestione.

Gli eventuali avanzi di gestione conseguiti nei singoli esercizi non possono essere distribuiti e vengono con la delibera del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio, contabilmente accantonati in tutto o in parte in una apposita riserva che non costituisce incremento del fondo di dotazione o utilizzati nell'esercizio successivo per gli scopi della Fondazione.

Non e' in alcun modo consentita neanche in modo indiretto, la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali.

Qualora il bilancio si chiuda con un disavanzo di gestione, lo stesso dovrà essere ripianato con le riserve, con erogazioni volontarie da parte degli associati o di terzi o comunque mediante i proventi di gestione dell'esercizio successivo.

Il Consiglio di Amministrazione avrà cura di garantire la conservazione dell'integrità del fondo di dotazione, potrà tuttavia procedere alla vendita di alcuni beni immobili ricevuti in dotazione ritenuti non funzionali agli scopi della Fondazione o comunque di infruttuosa ed onerosa gestione con obbligo di reimpiego dei proventi in beni duraturi o comunque nel potenziamento strutturale di quelli esistenti, in modo tale che il fondo di dotazione non risulti depauperato o ridotto.

Qualora i beni da alienare siano pervenuti alla Fondazione con vincolo specifico di destinazione, gli stessi potranno essere alienati solo previa autorizzazione del concedente.

ART. 4 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La Fondazione può stabilire, senza che ne derivi alcuna propria finalità di lucro, rapporti di collaborazione con Amministrazioni pubbliche e private, con Enti societari, Istituti, Università e persone fisiche o giuridiche ed organismi di qualunque natura. In particolare può stringere rapporti, anche mediante la stipula di convenzioni pluriennali, con organismi di competenza collaudata operanti nei propri settori di attività.

ART. 5 - ASSOCIATI

Fanno parte della Fondazione quali "Fondatori" i soggetti sottoscrittori dell'originario atto costitutivo.

Possono altresì entrare a far parte della Fondazione in ogni momento, assumendo la qualifica di "Ordinari" soggetti pubblici e privati, siano essi persone giuridiche, associazioni, enti non riconosciuti o persone fisiche la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda di adesione deve obbligatoriamente contenere l'impegno a versare all'atto della accettazione la quota associativa annua prevista.

Entrano altresì a far parte della Associazione assumendo la qualifica di "Benemeriti", gli Enti pubblici e privati, le Istituzioni bancarie, le Fondazioni bancarie e le persone fisiche e giuridiche che, avendo fattivamente contribuito con attività particolarmente meritevoli o con notevoli elargizioni in danaro o beni a sostenere la Fondazione, ne hanno fatto specifica richiesta.

Le domande di adesione alla Fondazione dovranno pervenire in forma scritta entro il 30 ottobre di ogni anno e contenere l'impegno a versare la quota associativa all'atto



dell'accettazione nella misura prevista. Su di esse delibera il Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione dell'anno successivo.

Gli associati non dimissionari entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio d'Amministrazione saranno tenuti al pagamento della quota associativa anche per l'anno successivo.

La misura della quota associativa per i "Fondatori", per gli Ordinari e i Benemeriti e' determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

La quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione vincola quegli aderenti che sono Enti Pubblici o Persone Giuridiche solo dopo la approvazione/ratifica dei rispettivi Organi competenti.

La qualità di Associato si perde per decesso, per morosità o per indegnità accertate dal Consiglio di Amministrazione e a seguito della accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione di istanza di dimissioni .

La qualifica di Associato è intrasmissibile; viene tuttavia ammessa la trasmissibilità per la qualifica di Fondatore e di Benemerito, unicamente se persone fisiche, ad erede in linea diretta scelto dagli eredi medesimi e notificato alla Fondazione.

Gli aderenti, limitatamente ai soci ordinari e benemeriti possono in qualsiasi momento dimettersi, fermo restando l'adempimento degli impegni assunti per l'esercizio in corso al momento della presentazione della dichiarazione di dimissioni, nonché per l'esercizio successivo, qualora la presentazione della dichiarazione avvenga dopo trenta giorni dalla approvazione del bilancio preventivo.

L'associato dimissionario non può ripetere i contributi versati, ne ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

E' esclusa per i soci Fondatori la possibilità di recesso/dimissione dalla Fondazione essendo la stessa incompatibile con lo status degli stessi.

ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea
- Il Presidente Onorario
- Il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio Sindacale
- Il Comitato Scientifico

I componenti gli Organi svolgono la loro attività esclusivamente a titolo gratuito.

I componenti gli Organi sono rieleggibili .

Qualora l'Associato sia persona giuridica lo stesso e' rappresentato nella Fondazione dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata in forma scritta.



Art. 7 - L'ASSEMBLEA

Fanno parte della Assemblea i Fondatori e gli associati (ordinari e benemeriti) di seguito entrati a far parte della Fondazione medesima.

Compete alla Assemblea la nomina del Presidente e Vice Presidente della Fondazione; la nomina del Presidente Onorario della Fondazione; la nomina del Consiglio di Amministrazione; la nomina dell'Organo Sindacale; la formulazione di atti di mero indirizzo della attività della Fondazione.

La Assemblea si riunisce a seguito di convocazione del Presidente della Fondazione effettuata con ogni possibile modalità - purché di essa ve ne sia prova certa - almeno cinque giorni prima della data stabilita, riducibili a giorni tre in caso di urgenza.

L'Assemblea in prima convocazione delibera validamente a maggioranza in presenza della maggioranza degli Associati.

ART. 8 - IL PRESIDENTE ONORARIO DELLA FONDAZIONE

La Assemblea può nominare il Presidente Onorario della Fondazione fra persone che per il loro distinguersi nella vita sociale, culturale, imprenditoriale e comunque nel consesso civile vengono ad onorare con il loro apporto la Fondazione.

Il Presidente onorario nominato dura in carica per anni quattro ed allo stesso compete rappresentare in via onoraria il ruolo e la attività della Fondazione.

ART. 9 – IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è nominato dalla Assemblea e dura in carica quattro anni e ad esso compete la legale rappresentanza della Fondazione. Può essere rieletto.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, i poteri di rappresentanza della Fondazione sono demandati al Vice Presidente della Fondazione, anche esso nominato dalla Assemblea per la stessa durata in carica del Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente assumono anche la carica di Presidente e VicePresidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 – II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Assemblea ed è composto da 5 Consiglieri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione che assumono di diritto la carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Due Consiglieri sono eletti in rappresentanza degli Enti Pubblici associati, di cui uno di diritto è il rappresentante pro tempore dell'Amministrazione Comunale di Barga.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni.

Il Consiglio di Amministrazione decaduto rimane in carica, per la gestione ordinaria, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Decade il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni di Consiglio.

Per la sostituzione degli amministratori decaduti o cessati dall'incarico per qualsivoglia motivo nel corso del mandato si applicano le disposizioni dell'art. 2386 del Codice Civile.



Funzionamento :

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso per lettera raccomandata, con telegramma o via fax ai componenti il Consiglio e l'Organo Sindacale almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita, riducibili a 24 ore (per telegramma o fax) in caso di particolare urgenza.

I Consiglieri, in numero di almeno 1/3, e l'Organo Sindacale possono chiedere la convocazione del Consiglio, indicando l'oggetto su cui deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

Per la delibera di scioglimento della Fondazione e per la delibera di modifica dell'atto statutario e' necessaria l'espressione favorevole della maggioranza qualificata in presenza della maggioranza dei consiglieri componenti l'Organo. La delibera di modifica dello statuto è valida dopo l'approvazione / ratifica dei rispettivi organi competenti di quegli aderenti che sono enti persone giuridiche.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I verbali dei Consigli di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal Segretario, sono riportati in appositi registri.

Competenze

Compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) Modificare –per quanto risultasse opportuno o necessario anche per l'adeguamento a norme sopravvenute - lo Statuto della Fondazione;
- b) Adottare gli atti per lo scioglimento della Fondazione qualora con procedimento partecipativo di tutti i membri della Fondazione sia accertato il venir a cessare delle condizioni per l'esistenza della medesima;
- c) Deliberare il bilancio preventivo e il programma di attività;
- d) Deliberare la quota sociale (a titolo corresponsione somme o prestazione di servizi) che i soci sono tenuti a corrispondere in ogni singolo esercizio;
- e) Deliberare il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa;
- f) Deliberare il regolamento interno della Fondazione;
- g) Assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti ed alle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla struttura organizzativa della Fondazione ivi compreso lo svolgimento delle funzioni di Segreteria ed a quant'altro necessario per la gestione della Fondazione;
- h) Deliberare la assunzione di finanziamenti;
- i) Deliberare in merito alla accettazione delle domande di ammissione;
- l) Convalidare i provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso d'urgenza;
- m) Nominare il Collegio dei Provisori;
- n) Nominare il Comitato Scientifico;
- o) Cedere o acquistare beni mobili o immobili della Fondazione nel rispetto dei vincoli disposti dall'art. 3 del presente Statuto.

Prima della adozione degli atti di cui alla lettera a) e b) il Consiglio di Amministrazione acquisisce il motivato indirizzo della Assemblea .



ART. 11 - PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete:

la legale rappresentanza della Fondazione;

la convocazione, la presidenza e la determinazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;

l'adozione, in caso d'urgenza, di ogni opportuno provvedimento di competenza del Consiglio, da sottoporre nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione medesimo;

l'attuazione delle delibere del Consiglio.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente suoi poteri sono demandati al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12- COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di provata moralità e con adeguate competenze professionali.

Il Collegio dei Probiviri interviene su richiesta del Consiglio di Amministrazione e si esprime sull'esclusione dei Membri del Consiglio di Amministrazione, a carico dei quali siano sopravvenute situazioni oggettive o soggettive di grave incompatibilità con gli scopi della Fondazione.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio e' Organo facoltativo.

ART. 13 -ORGANO SINDACALE

L'Organo Sindacale e' composto da un membro nominato dalla Assemblea della Fondazione.

L'Organo Sindacale resta in carica quattro anni ed e' rieleggibile.

L'Organo Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, verifica la regolare tenuta della contabilità e fa le osservazioni e le proposte in merito al bilancio ed alla sua approvazione. L'Organo Sindacale controlla inoltre, con cadenza almeno trimestrale, la consistenza di cassa, la posizione bancaria e la consistenza dei titoli della Fondazione nonché lo stato della consistenza patrimoniale della stessa, al fine di verificare contabilmente il mantenimento dell'integrità del fondo di dotazione ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

ART. 14 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, che esercita le funzioni di indirizzo dell'attività culturale della Fondazione, è formato da 5 componenti scelti con delibera del Consiglio di Amministrazione tra persone con particolari meriti o competenze in campo scientifico, storico, artistico o letterario.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica 4 anni.

Il Comitato e' Organo facoltativo.



ART. 15 - BILANCI

Gli esercizi della Fondazione coincidono con l'anno solare e vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di Aprile:

- il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato dalla relazione dell'Organo Sindacale;
- il bilancio preventivo dell'anno di competenza accompagnato dal programma annuale di attività.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì deliberare, nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, la destinazione dell'avanzo o il ripianamento del disavanzo di gestione.

In nessun caso la Fondazione può distribuire utili od avanzi.

ART. 16 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste all'art. 10 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più Liquidatori e fissandone i poteri e le attribuzioni.

Il patrimonio dell'Ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altro Ente senza fine di lucro con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità con la sola eccezione dei beni mobili ed immobili appartenuti in vita a Giovanni Pascoli o alla sorella Maria, trasferiti o donati alla Fondazione da parte di Enti Pubblici, che dovranno ad essi essere retrocessi con obbligo di utilizzo dei medesimi per esclusivo fine di pubblica utilità.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

